

FOGLIO INFORMATIVO CREDITO DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: illimity Bank S.p.A.
 Sede legale e amministrativa: Via Soperga 9 – 20124 Milano
 Numero di telefono: 02.82849661
 Sito Internet: www.illimity.com
 PEC: illimity@pec.illimity.com
 N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710
 Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.
 Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale.....
 Nome e Cognome Nr. Telefonico Cod. Identificativo
 Indirizzo
 Email
 Iscrizione ad albo/elenco Nr
 Qualifica.....

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la Banca mette a disposizione del Cliente, su sua richiesta, un importo massimo complessivo per la prestazione di garanzie proprie a favore di terzi nell'interesse del Cliente. Con tali garanzie la Banca assume o garantisce un impegno del Cliente e adempie all'impegno di pagamento assunto o garantito nel caso di inadempienza da parte del Cliente stesso.

Il credito di firma può essere espresso come:

- "fideiussione" nel caso in cui la Banca s'impegna nei confronti del creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione assunta dal Cliente e l'obbligazione della Banca è accessoria all'obbligazione principale, nel senso che il primo rapporto segue le sorti del secondo;
- "fideiussione a prima richiesta" nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o ogni eccezione rimossa e la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale;
- "garanzia autonoma" nel caso in cui la Banca assuma un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di garanzia autonoma e la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra Cliente e terzo beneficiario;
- qualsiasi altra forma come determinato dalla Banca caso per caso;

in tutti i casi sopra indicati, la "Garanzia" e le "Garanzie".

Nel caso di Garanzie con obbligo di pagamento "a semplice richiesta" e/o "a prima richiesta" o altre analoghe clausole, la Banca è espressamente esonerata dall'onere di avvisare preventivamente il Cliente della richiesta di escussione pervenuta dal beneficiario della garanzia, di compiere qualsiasi indagine o valutazione sulla sua fondatezza e di non dare corso al pagamento a favore del beneficiario opponendo eccezioni di qualsiasi natura, eventualmente spettanti al Cliente, anche se relative al rapporto per il quale l'impegno è prestato ed anche se già rese note alla Banca.

Le Garanzie sono emesse, di volta in volta, secondo un testo di gradimento della Banca.

In ciascun atto di Garanzia viene indicato il relativo termine di scadenza. In caso di credito di firma a tempo determinato, la Garanzia deve avere scadenza 30 (trenta) giorni prima della scadenza del fido.

La Banca può subordinare il rilascio delle Garanzie al deposito di una somma pari all'importo massimo della Garanzia. In tali casi, la somma rimane depositata presso la Banca e remunerata al tasso di interesse normalmente praticato alla clientela fino al termine ultimo in cui potrà essere richiesta del pagamento. Nel momento in cui fosse richiesto il pagamento della Garanzia alla Banca, quest'ultima può prelevare dal deposito intestato al Cliente per effettuare il pagamento o, se necessario, può compensare il proprio credito con la somma depositata. In tal caso oltre ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di credito di firma e ai rischi sopra indicati il Cliente deve considerare anche i termini e le condizioni del contratto di deposito e servizi connessi e i rischi associati al medesimo (si veda il foglio informativo relativo al conto

deposito)

Il Credito di firma può essere, inoltre, assistito da garanzie, reali o personali, a favore della Banca. Qualora le garanzie diventino a giudizio della Banca insufficienti rispetto al credito concesso, la Banca può richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se il Cliente (o il terzo garante) non ottempera a quanto richiesto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta della Banca nelle forme previste dal Contratto, la Banca può – a propria discrezione - ridurre il credito di firma proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal Contratto.

Il credito di firma è collegato ad un rapporto di conto corrente. Oltre ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di credito di firma e ai rischi sopra indicati il Cliente deve considerare anche i termini e le condizioni del contratto di conto corrente e servizi connessi e i rischi associati al conto corrente medesimo (si veda il foglio informativo relativo al conto corrente).

RISCHI TIPICI

Il principale rischio associato al credito di firma è rappresentato, in caso di escussione della garanzia, dalla restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Il credito di firma può essere utilizzato da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono riepilogate le principali condizioni economiche applicate al credito di firma. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile.

Le voci di costo di seguito riportate sono indicative. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione al singolo rapporto. Al riguardo, è opportuno consultare anche il foglio informativo del servizio di conto corrente.

Commissione per rilascio	6,00% (0,50% per mese o frazione) addebitate in via anticipata in ragione d'anno al momento della registrazione dell'atto con un minimo di euro 50,00
Periodicità addebito	Annuale
Spese di istruttoria e di compilazione pratica (ivi incluso il riesame della pratica)	1% dell'importo con un minimo di Euro 50,00 addebitate in via anticipata al momento della registrazione dell'atto
Spese per rinnovo o modifica garanzia	100,00 euro
Spese per pagamento	0 euro
Interessi di mora	2% da sommare alla commissione per rilascio
Spese estinzione anticipata	0 euro

ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Commissione per ciascuna escussione anche parziale	0,67% (minimo euro 50,00)
Commissioni per recupero spese sostenute per accertamenti ipo-catastali	Spese recuperate per l'importo reclamato dal fornitore del servizio mediante addebito su conto corrente di regolamento del rapporto.
Commissione per recupero spese sostenute per richieste di informazioni creditizie (visure camerali e dossier informativi)	Spese recuperate per l'importo reclamato dal fornitore del servizio mediante addebito su conto corrente di regolamento del rapporto.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Invio comunicazioni periodiche (ivi incluse le comunicazioni ai fini di trasparenza)	0 euro Online 2 euro Cartaceo
--	----------------------------------

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal credito di firma con preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario, dandone comunicazione alla Banca nelle forme previste dal Contratto. Alla data di efficacia del recesso Cliente è tenuto: (i) a procurare la liberazione della Banca dall'impegno assunto con le Garanzie restituendo queste ultime alla Banca e (ii) ad eseguire il pagamento integrale di tutto quanto dovuto alla Banca.

In caso di credito di firma concesso a tempo determinato la Banca – ove ciò sia espressamente previsto nel/i singolo/i atto/i di Garanzia rilasciato/i a favore del/i Beneficiario/i - ha la facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere dal Contratto per giusta causa, dandone comunicazione al Cliente nelle forme previste dal Contratto.

In caso di credito di firma concesso a tempo indeterminato la Banca – ove ciò sia espressamente previsto nel/i singolo/i atto/i di Garanzia rilasciato/i a favore del/i Beneficiario/i - ha la facoltà di recedere in ogni momento dal credito di firma con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario ovvero, in caso di giusta causa, senza preavviso, dandone comunicazione al Cliente nelle forme previste dal Contratto.

In ogni caso, il recesso nei confronti del Cliente ha effetto solo a seguito dell'esercizio del recesso da parte della Banca nei confronti del/i beneficiario/i della/e Garanzia/e secondo i tempi e le modalità previsti dalla/e Garanzia/e medesima/e. Al Cliente è concesso, nelle forme previste dal Contratto, un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di recesso della Banca, per: (i) la liberazione della Banca dall'impegno assunto con le Garanzie, restituendo queste ultime alla Banca e (ii) per il pagamento integrale di tutto quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta del Cliente entro massimo 30 (trenta) giorni di calendario.

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione

Il presente Contratto ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.